



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi Presidente

Dott. Flavio Conciatori Giudice

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 18/11/2024 da COLLELUORI DANIELE, rappresentato e difeso dall'Avv. Berardo Di Ferdinando ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, alla Via della Banca, n. 14, in forza di procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

P.M.;

-intervenuto-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto la liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata per il tramite di difensore munito di valida procura alle liti, requisito che validamente sopperisce al mancato deposito del ricorso per il tramite dell'OCC richiesto dall'art. 269, co. 1 CCII.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII avendo il ricorrente, da oltre un anno dal deposito del ricorso, la propria residenza in Penna Sant'Andrea (TE), comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale, rilievo che consente di ritenere che egli abbia il centro principale degli interessi all'interno del medesimo circondario.

Risultano depositati i documenti di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII.

Risulta allegata al ricorso la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott.ssa Giovanna D'Emilio, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste la legittimazione attiva in capo al ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza non avendo mai svolto attività di impresa quale imprenditore individuale, avendo documentato la cancellazione in data 02/12/2011 dal R.I. della DA.SI S.R.L. (esercente attività di palestra) del quale è stato socio, avendo svolto, in passato, attività di lavoro subordinato a tempo determinato ed essendo, alla data di deposito del ricorso, assunto con contratto sportivo "co.co.co." presso la *ASD Club della salute e del benessere*.

Risulta documentata in relazione al ricorrente la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

Ed invero, a fronte di una esposizione debitoria pari ad euro 195.942,05, oltre spese di procedura, l'OCC ha attestato che il reddito medio dell'ultimo triennio del ricorrente risulta essere pari ad euro 3.490 circa, che l'attivo ritraibile dalla liquidazione controllata dei suoi beni è stimabile in euro 8.650,57, *“somma che garantirebbe una soddisfazione integrale dei creditori privilegiati / prededucibili e parziale, circa il 3%, di quelli chirografari”*.

Risulta, pertanto, soddisfatto il requisito di cui all'art. 268, co. 3, CCII a mente del quale *“Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.”*

Il ricorrente risulta assunto con contratto sportivo di collaborazione coordinata e continuativa con la società *ASD Club della salute e del benessere* *“con decorrenza 1.05.2024 e scadenza 31.12.2027 e corrispettivo mensile lordo e omnicomprensivo di euro 400,00”* (cfr. relazione dell'OCC in atti), non è titolare di diritti su beni immobili, è titolare dei diritti pari ad 1/2 della piena proprietà e dell'intero della piena proprietà su due motocicli di scarso valore economico (*“motociclo marca Benelli, modello TRX 502 X, targato ES05434, (...) per diritti pari ad 1/2, con valore di mercato stimato pari ad euro 3.600,00; motociclo marca Piaggio, modello X9, targato BE29465, (...) per diritti pari ad 1/1, con valore di mercato stimato pari ad euro 380,00”*) ed è titolare di un libretto postale e di una carta Postepay Evolution aventi esigue giacenze medie, il cui saldo indicato nel ricorso va escluso dalla liquidazione ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII in quanto presumibilmente utilizzato dal ricorrente per fare fronte alle esigenze della vita quotidiana.

Il piano prevede la destinazione alla massa dei creditori della differenza tra la retribuzione mensile netta del ricorrente (di euro 400,00) e la quota di partecipazione alle spese familiari gravante sullo stesso (di euro 230,00), pari ad euro 170,00 mensili, per 36 mensilità.

Tale previsione non è censurabile atteso che anche i redditi futuri costituiscono beni ai sensi dell'art. 810 c.c. e sono, come tali, suscettibili di liquidazione.

Quanto al tfr di eventuale spettanza del ricorrente, poiché il diritto alla sua integrale prestazione sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), la acquisibilità delle relative somme alla procedura potrà essere effettuata, nel caso di sussistenza dei presupposti legittimanti, entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio del debitore alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Deve disporsi, ai sensi del citato art. 268, co. 4, lett. b) CCII, che la somma di euro 230,00 mensili percepita dal ricorrente a titolo di retribuzione mensile sia esclusa alla liquidazione in quanto necessaria a sostenere la quota parte delle spese di mantenimento dello stesso ricorrente e del suo nucleo familiare (complessivamente stimabili in euro 1.430,00), nella specie composto dal medesimo ricorrente e dal padre (percettore di reddito da pensione), il quale sostiene la restante parte delle spese predette.

Le somme incamerate dal ricorrente in eccedenza rispetto all'importo di euro 230,00 a titolo di retribuzione mensile dovranno essere acquisite dalla procedura, a cura del liquidatore, ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza del debitore.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del

gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di COLLELUORI DANIELE (c.f. CLLDNL80P20L103T), nato a Teramo (TE) il 20/09/1980 e residente in Penna Sant'Andrea (TE), Frazione Val Vomano, alla Via F. Romani, n.12;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina quale Liquidatore la Dott.ssa Giovanna D'Emilio;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione ad eccezione del saldo del libretto postale e della carta Postepay Evolution di seguito indicati: *“libretto postale nominativo ordinario, n. rapporto 35155302, saldo al 30/09/2024 di € 198,01”*; - *“Carta Postepay Evolution, n. carta 5333.1711.3517.1367, saldo al 30/09/2024 di € 152,56”*;

dispone la esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 230,00, con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenirgli a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su istanza debitore;

dispone l'acquisizione alla proceduta del tfr di eventuale spettanza del ricorrente, subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti, nei limiti di cui in parte motiva;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione agli eventuali beni immobili ed ai beni mobili registrati ricompresi nel patrimonio del ricorrente;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo nel rispetto delle norme sulla privacy. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 14/07/2025.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi